

Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 21/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 15 - UOD Sanità penitenziaria-medicina scolastica, dello sport, legale ed ass.ni

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. N. 112 DEL 31.3.1998 - RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' PSICOFISICA ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE. DISPOSIZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il D.Lgs n. 285/92 e succ. m. ed int., ed in particolare l'art. 119 come modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonché gli artt. da 319 a 331 del DPR 16 dicembre 1992, n.495, recante "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada", disciplinano il rilascio delle certificazioni mediche per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida;
- b. che il citato art. 119 dispone che la suddetta attività di certificazione possa essere espletata dai medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazione ed ai corpi, purchè abbiano svolto l'attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
- c. che il D.Lgs n. 112 del 31.3.98 disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
- d. alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 59/97;
- e. che l'art. 103 lettera a) del citato D.Lgs dispone che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida di autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esami per titoli professionali e iscritti in apposito Albo;
- f. che la Regione Campania con D.G.R.C. n.6260 del 20.12.2002 recepiva il D.Lgs n. 112/98, art. 103, lettera a) avente ad oggetto: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali -Istituzione dell'Albo e determinazione dei requisiti dei medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli (BURC n.05 del 3 febbraio 2003);
- g. che con successivi atti la Regione Campania procedeva all'aggiornamento periodico dell'Albo Regionale distinto per provincia;
- h. che il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11 Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida identificava tre tipologie di medici certificatori:
 - Medici appartenenti ad amministrazioni e corpi (Art. 1 del DD)
 - o Medici Militari in quiescenza (Art. 2 del DD)
 - o Medici non più appartenenti alle strutture (Art. 3 del DD)
- i. che al predetto Albo Regionale possono essere iscritti, ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale delle AA.SS.LL., i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della Salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, tra cui comprendere anche i medici della Guardia di Finanza, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 16513 del 16.06.2014, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Ispettori medici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato;
- che al predetto Albo possono essere iscritti anche i medici di cui al D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11: Medici Militari in quiescenza (Art. 2 del DD) e Medici non più appartenenti alle strutture (Art. 3 del DD);

RITENUTO

a. di stabilire che gli accertamenti per il rilascio delle certificazioni per patenti di guida devono essere effettuati in idonei gabinetti medici, autorizzati dai Dipartimenti di Prevenzione, ai sensi della normativa vigente;

- b. di stabilire che, i medici dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché i medici convenzionati, possono essere inseriti se in possesso dei requisiti normativi richiesti per tale attività e che l'attività certificativa di che trattasi potrà essere espletata in regime privatistico, riconducibile all'Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI), nel rispetto della vigente normativa in materia, ed in ogni caso previamente autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza che avrà cura di verificare eventuali motivi di incompatibilità;
- c. di demandare ai medici privati che richiedano l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art.103, lettera a) del D.Lgs 112/98, l'onere di produrre istanza, indirizzata alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela e delle Risorse Naturali ed il Coordinamento del SSR-, dalla quale risultino, tra l'altro:
 - 1. luogo e data di nascita;
 - 2. iscrizione all'Ordine dei Medici con relativo numero di iscrizione;
 - 3. ambulatorio in cui si esercita l'attività;
 - 4. possesso del codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione Civile competente per territorio:
 - 5. attestazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, relativa alla idoneità dei gabinetti medici per il rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida sia in ordine alle dotazioni strumentali, previste dalla Delibera GRC n. 6260 del 20.12.02 e dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0017798 del 25.07.11, sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei locali, previa visita dei locali stessi ai sensi della normativa vigente.

RITENUTO, altresì, di dover

- a. di aggiornare annualmente l'Albo Regionale dei Medici Privati, distinto per Provincia, dove risultano iscritti i medici privati - ai sensi dell'art 103, lettera a) del D.Lgs 112/98 - abilitati all'accertamento medico della idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli;
- b. di aggiornare annualmente l'Albo Regionale dei Medici appartenenti ad Amministrazioni e Corpi, distinto per Provincia, anche alla luce della evoluzione normativa intervenuta in materia e di includere, in detto Albo, elenchi dei medici certificatori distinti per Amministrazioni e Corpi di appartenenza (art.1 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11), nonchè di Medici Militari in quiescenza (Art. 2 del del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11), ovvero di Medici non più appartenenti alle strutture (Art. 3 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11);

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di stabilire, in esecuzione della normativa indicata in premessa, che all' Albo Regionale di cui al D.Lgs. n. 112 del 31.3.98, possono essere iscritti, ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicinalegale delle AA.SS.LL., i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della Salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, tra cui comprendere anche i medici della Guardia di Finanza, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 16513 del 16.06.2014, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Ispettori medici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli delle

- Ferrovie dello Stato; Medici Militari in quiescenza (Art. 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11); Medici non più appartenenti alle strutture (Art. 3 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11);
- 2. di stabilire che le visite e relativi accertamenti per il rilascio delle certificazioni per patenti di guida devono essere effettuati in idonei gabinetti medici, autorizzati dai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL, competenti per territorio, sia in ordine alle dotazioni strumentali, previste dalla Delibera GRC n. 6260 del 20.12.02 e dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0017798 del 25.07.11, sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei locali, previa visita dei locali stessi ai sensi della normativa vigente;
- 3. di stabilire che, i medici dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché i medici convenzionati, possono essere iscritti se in possesso dei requisiti normativi per tale attività e che l'attività certificativa di che trattasi potrà essere espletata in regime privatistico, riconducibile all'Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) nel rispetto della vigente normativa in materia, in ogni caso previamente autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza che avrà cura di verificare eventuali motivi di incompatibilità;
- 4. di demandare ai medici privati che richiedano l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art.103, lettera a) del D.Lgs 112/98 l'onere di produrre istanza, indirizzata alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute e delle Risorse Naturali ed il Coordinamento del SSR-, dalla quale risultino, tra l'altro:
 - a. luogo e data di nascita;
 - b. iscrizione all'Ordine dei Medici con relativo numero di iscrizione;
 - c. possesso del codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione Civile competente per territorio;
 - d. ambulatorio in cui si esercita l'attività;
 - e. attestazione del Dipartimento di Prevenzione ASL, competente per territorio, relativa alla idoneità dei gabinetti medici per il rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida sia in ordine alle dotazioni strumentali, previste dalla Delibera GRC n. 6260 del 20.12.02 e dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 0017798 del 25.07.11, sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei locali, previa visita dei locali stessi, ai sensi della normativa vigente.
- 5. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale l'aggiornamento annuale dell'Albo regionale dei medici privati distinto per Provincia, ai sensi dell'art 103, lettera a) del D.Lgs n.112/98 abilitati all'accertamento medico della idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli;
- 6. di aggiornare annualmente l'Albo Regionale dei Medici appartenenti ad Amministrazioni e Corpi, distinto per Provincia, anche alla luce della evoluzione normativa intervenuta in materia e di includere, in detto Albo, elenchi dei medici certificatori distinti per Amministrazioni e Corpi di appartenenza (art.1 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11), nonchè di Medici Militari in quiescenza (Art. 2 del del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11), ovvero di Medici non più appartenenti alle strutture (Art. 3 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.11);
- 7. di demandare ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., competenti per territorio, anche la verifica periodica della permanenza della idoneità dei gabinetti medici per il rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida, secondo norma vigente;
- 8. di rinviare, per quanto non contemplato nella presente dedeliberazione alla normativa vigente in materia;
- 9. di dover inviare, ai fini della costituzione dell'Albo, le nuove istanze di iscrizione utilizzando l'apposito modello di domanda "all. A" corredato della relativa documentazione, alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

- SSR- con raccomandata A.R. o all'indirizzo PEC <u>dg.04@pec.regione.campania.it</u>, entro 30gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 10. di stabilire che ai fini del periodico aggiornamento le successive istanze devono essere trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR- con raccomandata A.R., o all'indirizzo PEC dg.04@pec.regione.campania.it e saranno pubblicate entro il 31 gennaio successivo;
- 11. di trasmettere il presente atto alle AA.SS.LL. per le verifiche, da parte del Dipartimento di Prevenzione, dei requisiti dei gabinetti medici ai sensi del D.G.R.C. N° 6260/02 e dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0017798 del 25.07.11;
- 12. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
- 13. di inviare agli uffici competenti per la pubblicazione sul B.U.R.C.